43631-23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 2664/2023
ALFREDO GUARDIANO		UP - 05/10/2023
ANGELO CAPUTO	- Relatore -	R.G.N. 9621/2023
FRANCESCO CANANZI		
DANIELA BIFULCO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale *ex* art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso; per il ricorrente, gli Avv.t (omissis) (omissis) che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la rimessione della questione alle Sezioni unite in ordine alla nozione di "fatto giuridico rilevante" e, in ulteriore subordine, per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 10/10/2022, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 12/02/2018 con la quale a (omissis) era stata applicata la pena di anni tre di reclusione concordata *ex* art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero in relazione alle imputazioni – afferenti a (omissis) s.p.a., dichiarata in stato di insolvenza il 28/01/2015 – di *1)* bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse, attraverso un contratto di assistenza tecnica e servizi, a favore della *holding* di famiglia (omissis) s.p.a. per un totale di circa 400 milioni di euro; *2)* causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose, in particolare attraverso *2a)* la sistematica omissione delle necessarie misure e attività di tutela ambientale e sanitaria, così depauperando la struttura produttiva, non adeguandola alla normativa vigente e moltiplicando le esternalità negative (che attraverso l'autorità giudiziaria sarebbero state ricondotte all'attività d'impresa) e *2b)* la sottrazione delle risorse accumulate nelle società estere del gruppo mediante un'operazione di scissione.

La richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. *a)*, cod. proc. pen. si basava sulla sentenza – confermata in appello e divenuta irrevocabile - del 05/07/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano aveva assolto, perché il fatto non sussiste, (omissis) fratello del richiedente e coimputato della stessa imputazione relazione a (omissis) s.p.a., nonché di altre imputazioni di bancarotta relative a (omissis) s.p.a.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione (omissis) attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. (omi (omissis) lenunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione della legge penale e della normativa processuale, nonché vizio di motivazione.

La sentenza nei confronti del ricorrente e quella nei confronti del coimputato si sono basate sull'identico compendio probatorio, ma la sentenza impugnata erroneamente ritiene che esse divergano nella valutazione dei fatti, mentre la relativa ricostruzione sarebbe identica, laddove, nelle due sentenze irrevocabili, l'inconciliabilità opera come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano, in quanto l'assoluzione di (omissis) è stata pronunciata sulla scorta di un accertamento che ha escluso la sussistenza fenomenologica dei tre fatti in contestazione.

Con riferimento al primo, il fatto è risultato insussistente perché il contratto di assistenza e servizi aveva positivamente inciso sui risultati economici della società, laddove, nelle due sentenze irrevocabili, lo stesso contratto di assistenza e servizi, lungi dal costituire uno strumento per drenare le risorse da (omissis) è risultato un mezzo produttivo di valore.

Con riguardo alla seconda contestazione, il fatto è risultato insussistente in quanto non vi è stata alcuna omissione di investimenti in materia ambientale, essendo al contrario risultati investimenti per oltre un miliardo di euro, sicché gli investimenti non possono, al contempo, essere stati omessi o effettuati.

In ordine alla terza contestazione, il fatto è risultato insussistente in quanto l'operazione di scissione non ha alcuna attinenza con l'insolvenza di (omissis) ma è stata regolare, avviata in tempi non sospetti, neutra sotto il profilo finanziario e assistita da una concreta motivazione sul piano industriale, sicché l'operazione stessa o è stata uno strumento per condurre (omissis) all'insolvenza oppure non ha avuto nei fatti alcuna correlazione con l'insolvenza societaria.

2.1. Circa la prima contestazione, secondo la sentenza di cui si chiede la revisione, il contratto di assistenza e servizi stipulato tra (omissis) s.p.a e (omissis) (omissis) s.p.a. prevedeva un canone sproporzionato ed è stato uno strumento per drenare risorse per circa 500 milioni di euro a favore della seconda. La sentenza afferma che l'accusa è basata sulla relazione dei Commissari a sua volta basata sulla consulenza di (omissis) (omissis) e la stessa sentenza impugnata riporta una ricostruzione del fatto presente nella sentenza a carico del ricorrente fondata appunto sulla ricostruzione fattuale di (omissis) n contrasto con la ricostruzione fattuale riportata nella sentenza assolutoria nei confronti del coimputato, che dimostra come la ricostruzione di (omissis) (e, quindi, della sentenza a carico di (omissis) (omissis) attesti una circostanza non corrispondente al vero, lasciando intendere che il contratto di affitto del ramo di azienda abbia lo stesso contenuto del contratto di assistenza tecnica e servizi. La sentenza impugnata riporta un altro passaggio della sentenza di cui si chiede la revisione in cui compare una ricostruzione fattuale errata, in quanto ritiene non applicabile il metodo indicato dal consulente (omissis) poiché (omissis) aveva affermato che (omissis) (omissis) e (omissis) non avevano mai operato in forma integrata, laddove la sentenza assolutoria ricostruisce gli innegabili risultati positivi raggiunti dalla controllata escludendo che vi fosse stata una fraudolenta diminuzione della sua consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori.

2.2. In ordine alla seconda contestazione, la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza nei confronti di (omissis) (omissis) si fonda su quanto riferito dalla dott.ssa (omissis) che, per conto dei commissari, si affida al *report* del custode giudiziario (omissis) secondo cui gli investimenti ambientali, anche se

iscritti in bilancio, non sarebbero mai stati effettuati, ma la sentenza della Corte di appello di Brescia non coglie la macroscopica differenza della ricostruzione del fatto tra le due sentenze, posto che secondo la sentenza assolutoria gli stessi fatti connessi all'ideazione, progettazione, affidamento degli appalti, collaudo degli stessi, messa in servizio sarebbero presenti realmente nello stabilimento e non solo sulla carta, come accertato dai consulenti del pubblico ministero (omissis) e (omissis) (le cui consulenze hanno condotto all'archiviazione del procedimenti per i reati di falso in bilancio e dichiarazioni fraudolente per operazioni oggettivamente inesistenti) e dalla sentenza irrevocabile del T.A.R. di Lecce, che dà atto che (omissis) si è adeguata da tempo alle migliori tecnologie disponibili (con ricostruzione in fatto recepita dalla sentenza assolutoria).

2.3. A proposito della terza contestazione, la sentenza di patteggiamento a carico del ricorrente ritiene che la scissione abbia avuto natura distrattiva, mentre la sentenza nei confronti del coimputato valorizza il verbale del c.d.a. di (omissis) dal quale emerge che molti mesi prima del deposito della perizia chimica, di quella epidemiologica e dell'inizio del riesame dell'AIA, la scissione era già stata decisa, come ulteriormente dimostrato da altri verbali del c.d.a. di (omissis) oltre che da verbali del c.d.a. di (omissis) (omissis) s.p.a. La decisione di dividere i due gruppi fu presa da (omissis) (omissis) prima del giugno del 2011 e già in quel mese aveva dato mandato ai consulenti del gruppo di analizzare le modalità attraverso le quali giungere alla separazione, mentre da un verbale del Consiglio di famiglia del 5 aprile 2004 emerge che già allora si era iniziato a delineare un progetto di modifica della struttura del gruppo, attraverso la separazione in due entità autonome.

La sentenza assolutoria osserva che l'operazione trova ragionevole spiegazione nei mutamenti del mercato dell'acciaio e che la necessità di una riorganizzazione era maturata ben prima del 2012, sicché la ricostruzione in fatto operata dalla sentenza di assoluzione nei confronti di (omissis) (omissis) si pone in inconciliabile contrasto con quella della sentenza nei confronti del ricorrente, mentre una mera congettura è l'argomento relativo al ricorso alla procedura di scissione "semplificata", che non fu richiesta, né applicata nel caso in questione.

La sentenza a carico del ricorrente sostiene, richiamando la relazione di (omissis) che già prima della scissione la gestione dei due *business* "lunghi" e "piani" era separata, ma l'argomentazione è inconsistente in quanto la scissione ha ad oggetto entità separabili, ossia capaci di autonoma operatività, mentre il rilievo non considera che l'operazione era propedeutica alla valorizzazione degli *asset* separati, laddove la sentenza di assoluzione sottolinea che la mancanza di ragioni imprenditoriali è affermata in modo del tutto semplicistico. Le "operazioni prodomiche" non presentano alcuna anomalia, mentre la sentenza di assoluzione

sottolineava che ancora nel (omissis) (omissis) aveva raggiunto un accordo con le banche per un finanziamento di circa 2,4 miliardi di euro, il che dimostra la sussistenza di tutti i presupposti di continuità aziendale e che nel 2014 (omissis) (omissis) si era fatta carico del pagamento di circa 317 milioni di euro a favore della società scissa, mentre l'accordo transattivo del (omissis) a comportato per (omissis) (omissis) (omissis) versamento a favore di R(omissis) (omissis) di (omissis) in amministrazione straordinaria di 180 milioni di euro, sicché dopo l'operazione di scissione I(omissis) (omissis) (omissis) ha versato al Gruppo (omissis) la somma complessiva di circa 522 milioni di euro, mentre la tesi accusatoria è ulteriormente smentita dalla molteplici iniziative giudiziarie promosse dai I(omissis) per non perdere la proprietà e il controllo del Gruppo (omissis)

3. I difensori del ricorrente, Avv.ti (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) hanno prodotto un'articolata memoria, con la quale, ripercorrendo le tre imputazioni per le quali il ricorrente è stato condannato, concludono per l'accoglimento del ricorso.

Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola Lettieri ha prodotto una memoria con la quale conclude per il rigetto del ricorso. A tale memoria hanno replicato i difensori del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

2. *In limine*, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento – accolto anche dalla sentenza impugnata e senz'altro maggioritario nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; conf., *ex plurimis*, Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842; Sez. 4, n. 10423 del 08/02/2023, Ligresti, Rv. 284559, che, in tema di riparazione dell'errore giudiziario, ha affermato che nel caso di proscioglimento all'esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per

contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell'errore giudiziario).

Non può essere, invece, condiviso il difforme indirizzo secondo cui è inammissibile la revisione *ex* art. 630, comma 1, lett. *a)* cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore (Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293; conf. Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013, dep. 2014, Tosi, Rv. 258687). Per un verso, invero, il riferimento alla sentenza di patteggiamento (e al decreto penale di condanna) introdotto nel corpo dell'art. 629 cod. proc. pen. dall'art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134 non prevede alcuna limitazione correlata ai casi di revisione, mentre, per altro verso, è proprio la natura ontologicamente "debole" dell'accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l'istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché dato normativo e considerazione sistematica convergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati.

3. Muovendo da una sintesi della sentenza impugnata, essa osserva che, in ordine alla prima imputazione, il contratto di consulenza è stato diversamente valutato dalle sentenze assolutorie in quanto espressione di una pretesa libertà imprenditoriale non sindacabile dal giudice penale; quanto alla seconda imputazione, la contestata sistematica omissione delle misure di tutela ambientale e sanitaria – riferita non già al periodo iniziale dell'attività di (omissis) s.p.a., ma agli anni successivi all'acquisizione privata – non è stata valutata come ricollegata a scelte fraudolente di per sé determinanti il dissesto della società; circa la terza imputazione, la scissione societaria, oggettivamente incontestata, ha condotto alle sentenze assolutorie valorizzandosi e valutandosi l'assenza di scelte fraudolente determinanti di per sé il dissesto di (omissis) per la ritenuta mancanza di un obbligo di finanziamento in capo al gruppo, considerata anche la contingenza economico produttiva.

3.1. Più in particolare, con riferimento alla prima imputazione, la Corte di appello di Brescia ha rilevato che la sentenza assolutoria nei confronti di (omissis) (omissis) (omissis) si è basata non già sull'assunto della non veridicità della relazione valorizzata dalla pubblica accusa (e dai correlati, dettagliati dati contabili), bensì su una differente valutazione dei medesimi fatti, avendo il giudice dell'abbreviato ritenuto che fosse una scelta imprenditoriale insindacabile in sede penale il contenuto del contratto di assistenza tecnica e di servizi stipulato tra la *holding* e

(omissis) s.p.a. Osserva ancora il giudice della revisione che nella sentenza assolutoria invocata dalla difesa non vengono nemmeno esaminati i dati contabili, essendosi ritenuto che le due contrapposte consulenze (dell'accusa e della difesa) fossero basate su diversi canoni interpretativi, senza scegliere, dunque, una delle due, ma sostenendo, semplicemente, che la scelta imprenditoriale, *ex se*, determinava la difficoltà di dimostrare la sussistenza della frode, il che, sottolinea la sentenza impugnata, costituisce all'evidenza solo una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti, mentre l'articolato materiale probatorio indicato dalla sentenza di patteggiamento a fondamento dell'esclusione di una pronuncia *ex* art. 129 cod. proc. pen. non è stato smentito in alcun modo, nella sua componente fattuale, dalle sentenze assolutorie di primo e di secondo grado nei confronti del coimputato. La sentenza di patteggiamento, osserva ancora la sentenza impugnata, ha considerato il contratto indicato come mezzo per la distrazione di risorse dalla controllata alla *holding* per un totale di 400 milioni di euro secondo la consulenza del P.M. nemmeno contrastata dalla sentenza assolutoria, che non ha esaminato le modalità di fuoriuscita delle risorse e neppure l'effettivo impiego, semplicemente giustificando l'operazione come scelta imprenditoriale non sindacabile in sede penale.

3.2. Con riguardo alla seconda imputazione, la Corte bresciana – premesso che, secondo i rilievi dei commissari sostenuti dalla nota tecnica della dott.ssa (omissis) e valorizzati dalla prospettazione accusatoria, era a partire dal 2009 che si era verificata la "rinuncia" da parte dei (omissis) a effettuare i necessari investimenti ambientali, come si ricava dai piani di investimento relativi al periodc (omissis) – osserva che la stessa relazione (omissis) non ha mai negato che, in seno a (omissis) s.p.a., vi fossero stati, all'inizio, degli investimenti ambientali, ma ha ritenuto che l'esposizione verso l'insolvenza fosse da collegarsi anche a operazioni societarie volutamente mistificanti la reale situazione, sia finanziaria, sia in punto di correlati adeguamenti necessari degli impianti (peraltro, in base agli stessi bilanci previsti, non essendo stati messi a disposizione, in realtà, i fondi a ciò necessari).

Rileva poi la sentenza impugnata che le decisioni assolutorie, invece, hanno rimarcato la sussistenza degli investimenti ambientali per il primo periodo, limitandosi a verificare l'assenza di prove della riferibilità del successivo adeguamento a una dolosa iniziativa societaria, anche per il breve lasso di tempo a disposizione, che non avrebbe permesso l'esposizione di un abuso di gestione.

Rileva il giudice della revisione che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la disamina nelle sentenze assolutorie nei confronti del coimputato non ha portato a ritenere con certezza la sussistenza dei dovuti, necessari e richiesti, investimenti ambientali finalizzati all'adeguamento e miglioramento della

compagine aziendale, ma ha semplicemente valutato che l'omissione degli stessi non fosse correlata a un abuso di potere degli organi amministrativi, considerata anche la brevità dei tempi per agire.

Aggiunge la sentenza impugnata che, a fronte di una disamina lunghissima e puntuale proposta dall'ipotesi accusatoria dei dati contabili (che rimarcavano l'assenza di reali finanziamenti per i necessari successivi adeguamenti in materia ambientale), è del tutto agevole osservare che nulla in punto di fatto ha contrapposto la valutazione delle sentenze assolutorie, insistendo piuttosto sulla necessità di ricondurre le operazioni a una specifica volontà del coimputato, *ex* art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall., sottesa a operazioni cagionanti il dissesto, richiamando a tal fine il paravento della ristrettezza temporale e della sussistenza di iniziali opere di adeguamento (queste ultime mai negate dall'ipotesi accusatoria), sicché manca un'oggettiva incompatibilità tra fatti storici su cui le sentenze in contrasto hanno tratto una diversa conclusione.

3.3. Con riferimento alla terza imputazione, la Corte di appello di Brescia osserva come l'assunto difensivo – secondo cui il "fatto" posto a fondamento della sentenza di patteggiamento sarebbe inconciliabile con quello stabilito dalle sentenze assolutorie nei confronti del coimputato, posto che l'operazione di scissione sarebbe stata finanziariamente neutra, sarebbe nata in tempi non sospetti e realizzata per finalità industriali, non sussistendo alcun obbligo di rifinanziare I[omissis]s.p.a. prima di avviare l'operazione di scissione – sia agevolmente confutabile. E' evidente, sottolinea la sentenza impugnata, che non sono emersi fatti diversi o contrastanti tra le diverse decisioni, in quanto alla base delle diverse conclusioni processuali vi è semplicemente una diversa valutazione dei medesimi dati di fatto, essendo irrilevante la contraddittorietà delle valutazioni logico-giuridiche posto che i fatti posti a base delle due decisioni sono stati descritti, dal punto di vista del loro oggettivo verificarsi, in maniera identica, ma oggetto di diverse interpretazioni giuridiche, tanto più che la difesa neppure ha indicato quali sarebbero stati gli errori nella ricostruzione dei fatti da parte della sentenza di cui si chiede la revisione.

4. Ciò premesso, la sentenza impugnata non è immune da alcune delle censure proposte dal ricorso.

Invero, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. *a)*, cod. proc. pen. il giudice è tenuto a procedere a una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto,

con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione (Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523 - 01).

La sentenza impugnata non ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato.

4.1. Con riferimento alla prima imputazione (capo 1), ineccepibile è il rilievo del giudice della revisione lì dove sottolinea che l'argomentazione della pronuncia liberatoria del coimputato incentrata sulla ritenuta riconducibilità della stipula del contratto a un'insindacabile (in sede penale) scelta imprenditoriale non dia corpo a un presupposto della revisione per inconciliabilità dei giudicati, venendo in rilievo una mera valutazione del giudice del rito abbreviato.

Il percorso argomentativo della pronuncia assolutoria nei confronti del coimputato, però, non si risolve *in toto* nell'anzidetta considerazione. Il ricorso ha dedotto che detta pronuncia abbia escluso anche una fraudolenta diminuzione patrimoniale idonea a compromettere le ragioni del ceto creditorio, profilo, questo, ripreso nella memoria lì dove richiama uno specifico passaggio della sentenza assolutoria, la quale (a pag. 40) ha sottolineato, sulla scorta della consulenza l (omissis) «i benefici e i vantaggi ottenuti da (omissis) grazie alle innovazioni e competenze fornite dalla società tramite il contratto di assistenza».

Si tratta di un dato, di evidente natura fattuale, non preso in considerazione della Corte di appello di Brescia al fine di delineare il nucleo essenziale della *ratio decidendi* della pronuncia assolutoria, il che rende ragione dell'inosservanza degli oneri argomentativi richiesti dalla motivazione rafforzata.

4.2. Analogo rilevo riguarda la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla seconda imputazione (capo 2a).

Il giudice della revisione ha escluso l'inconciliabilità dei giudicati osservando, in estrema sintesi, che le pronunce assolutorie si erano limitate a verificare l'assenza di prove della riferibilità del successivo adeguamento a una dolosa iniziativa societaria, ossia a un abuso di potere degli organi amministrativi, considerata anche la brevità dei tempi per agire.

Al riguardo, il ricorso riporta testualmente e diffusamente un brano della sentenza di primo grado nei confronti del coimputato (pag. 49), lì dove rileva che la relazione del consulente del P.M. (omissis) si pone a completamento di quella dell'altro consulente (omissis) ed era stata motivata dalla necessità di verificare se gli interventi sugli impianti (quindi gli investimenti) indicati in contabilità fossero stati effettivamente attuati, date le perplessità evidenziate al riguardo dallo stesso (omissis) oltre che dai commissari. Ora, continua la sentenza

assolutoria citata dal ricorso, la relazione (omissis) effettuata su un campione di 19 interventi (selezionati per la loro importanza e corrispondenti a un importo complessivo di 125 milioni di euro), ha condotto ad accertare, anche per il tramite di accessi diretti allo stabilimento, che «tutti gli interventi selezionati erano stati realizzati e per buona parte di essi le apparecchiature erano in esercizio al momento del sopralluogo», sicché, alla luce di quanto constatato, «non erano emersi elementi che inducessero a ipotizzare, anche con riferimento agli ulteriori interventi che non erano stati oggetto di verifica, discrepanze tra la consistenza degli impianti e quanto rappresentato nella documentazione tecnica e amministrativa».

La sentenza impugnata si sottrae al confronto con il dato fattuale, proveniente dal consulente del p.m., richiamato e del rapporto con le argomentazioni, invece, richiamate dal giudice della revisione, il che, anche con riguardo all'imputazione in esame, priva la motivazione della Corte di appello di Bescia dell'idoneità a dar conto della insussistenza dell'inconciliabilità dei giudicati.

4.3. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alla terza imputazione (capo 2b).

La sentenza impugnata rileva, nella prospettiva accusatoria, che l'operazione dolosa è stata ravvisata nella "separazione" del gruppo in due gruppi, l'uno (sotto il controllo di (omissis) (omissis) e comprensivo di (omissis) operante nel settore del "prodotti piani", l'altro (facente capo alla neo-costituita (omissis) (omissis) s.p.a. e comprensivo di varie società, anche lussemburghesi) e nell'avere "allontanato" da (omissis) e da (omissis) (omissis) le risorse finanziarie conservate in società "confluite" nel secondo gruppo attraverso le operazioni iniziate nel (omissis), risorse finanziarie che potevano essere messe a disposizione di (omissis) come capitale di rischio o sotto forma di finanziamento per sostenere gli investimenti necessari ad adeguare lo stabilimento alla nuova AIA: nel ricostruire la prospettiva accusatoria, la sentenza impugnata sottolinea che il primo indice di fraudolenza è stato ravvisato nella tempistica delle operazioni straordinarie propedeutiche alla scissione dei due gruppi, tempistica che ha visto il progetto di fusione di (omissis) (omissis) in (omissis) Commerciale sottoscritto il (omissis) (pressoché contemporaneamente all'inizio del riesame che condusse all'adozione della nuova AIA e quando erano già state depositate le perizie disposte dal Gip del Tribunale di Taranto nell'incidente probatorio), mentre le operazioni straordinarie erano proseguite a seguito dei sequestri dell'autorità giudiziaria del luglio e del (omissis) Rileva poi la sentenza impugnata, come si è visto, che, tra la sentenza oggetto di richiesta di revisione e le sentenze assolutorie nei confronti del coimputato, non sono emersi fatti diversi o contrastanti, in quanto

alla base delle diverse conclusioni processuali vi è solo una diversa valutazione dei medesimi dati di fatto, mentre è irrilevante la contraddittorietà delle valutazioni logico-giuridiche.

Ora, il ricorso richiama un verbale del c.d.a. di (omissis) s.p.a. valorizzato dalla sentenza assolutoria, che, in effetti, rileva come l'avvio delle operazioni straordinarie fosse stato meditato dai vertici aziendali da tempo, come emerge, tra l'altro, dal verbale del c.d.a. del (omissis) sicché, secondo la sentenza assolutoria di primo grado, non risulta in linea con la ricostruzione fattuale «operare un accostamento temporale/conseguenziale tra la scelta di procedere alla scissione e le risultanze del procedimento penale instaurato presso l'autorità giudiziaria tarantina».

Anche sul punto, la sentenza impugnata non si confronta con il dato fattuale valorizzato dalla pronuncia assolutoria, al fine di valutarlo in rapporto all'indice di fraudolenza delineato dalla prospettiva accusatoria.

5. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del presupposto della revisione (cfr. Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Così deciso il 05/10/2023.

Il Consigliere estensore
Angelo Caputo

Il Presidente
Carlo Zaza

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
27 OTT. 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise